2023/2820

18.12.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2820 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2023

che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da calamità naturali in Grecia e Slovenia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio [1], in particolare l'articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione [2] ha fornito un sostegno finanziario di emergenza a diversi Stati membri, tra cui Grecia e Slovenia, per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli, compresi determinati eventi meteorologici avversi. Dopo l'entrata in vigore di tale regolamento di esecuzione, in Grecia e in Slovenia si sono verificate di recente nuove calamità naturali eccezionali che hanno avuto un impatto sulla redditività economica dei produttori agricoli.

(2) Nei mesi di agosto e settembre 2023 alcune zone della Grecia sono state colpite da incendi boschivi di entità senza precedenti e, successivamente, da inondazioni che hanno gravemente danneggiato i terreni agricoli delle regioni colpite.

(3) Tra il 3 e il 4 agosto 2023 la Slovenia ha registrato quantità straordinarie di precipitazioni e tempeste torrenziali che hanno provocato frane e inondazioni, con un impatto negativo su una parte significativa dei terreni agricoli di tale Stato membro.

(4) Sebbene alcuni elementi indichino che simili eventi si verificano in un contesto generale di crescenti rischi per l'agricoltura legati ai cambiamenti climatici, l'intensità degli eventi in Grecia e Slovenia è stata straordinaria.

(5) Gli ingenti danni causati da tali eventi ai produttori agricoli e la conseguente perdita di reddito per gli agricoltori colpiti in Grecia e Slovenia mettono a repentaglio la redditività economica delle aziende agricole.

(6) A norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465, Grecia e Slovenia hanno ricevuto aiuti per far fronte all'impatto di problemi specifici sui produttori agricoli. Tuttavia, tale aiuto non è sufficiente in considerazione dell'entità e della gravità dei danni causati ai produttori dagli eventi meteorologici eccezionali verificatisi nell'estate 2023. È pertanto opportuno adottare una nuova misura eccezionale per contribuire ad affrontare i problemi specifici derivanti da tali eventi.

[1] GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

[2] Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1465 della Commissione, del 14 luglio 2023, che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da problemi specifici che incidono sulla redditività economica dei produttori agricoli (GU L 180 del 17.7.2023, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1465/oj).

(7) Le difficoltà menzionate costituiscono un problema specifico ai sensi dell'articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato con misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato o a una precisa minaccia di turbativa del mercato, né è collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie animali o la perdita di fiducia dei consumatori a causa dell'esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(8) È opportuno fissare gli importi a disposizione di Grecia e Slovenia tenendo conto in particolare del peso rispettivo di questi due Stati membri nel settore agricolo dell'Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all'allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio ([3]), nonché dell'impatto dei recenti eventi nei suddetti Stati membri.

(9) Grecia e Slovenia dovrebbero distribuire l'aiuto attraverso i canali più efficaci sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengano conto dell'entità delle difficoltà e dei danni economici subiti dagli agricoltori interessati. Esse dovrebbero garantire che gli agricoltori siano i beneficiari finali dell'aiuto ed evitare distorsioni del mercato o della concorrenza.

(10) Poiché gli importi assegnati a Grecia e Slovenia risponderebbero solo in parte alle difficoltà economiche incontrate dagli agricoltori, tali Stati membri dovrebbero essere autorizzati a concedere un sostegno supplementare nazionale ai produttori, alle condizioni ed entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

(11) Per concedere a Grecia e Slovenia la flessibilità necessaria a distribuire l'aiuto in funzione delle circostanze degli agricoltori interessati, si dovrebbe consentire il cumulo con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, evitando sovracompensazioni agli agricoltori.

(12) Al fine di evitare sovracompensazioni, Grecia e Slovenia dovrebbero tenere conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

(13) Per motivi di bilancio, l'Unione dovrebbe finanziare le spese sostenute da Grecia e Slovenia nell'ambito di questa misura eccezionale solo se tali spese sono effettuate entro una determinata data di ammissibilità. Il sostegno a questa misura eccezionale dovrebbe quindi essere versato entro il 31 maggio 2024.

(14) Grecia e Slovenia dovrebbero comunicare alla Commissione informazioni dettagliate sull'attuazione del presente regolamento per consentire all'Unione di monitorare l'efficacia della misura introdotta dal presente regolamento.

(15) Per garantire che gli agricoltori ricevano l'aiuto il più presto possibile, è opportuno che Grecia e Slovenia possano attuare il presente regolamento quanto prima. È pertanto opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(16) La misura prevista nel presente regolamento è conforme al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Un aiuto dell'Unione di un importo totale di 43 082 500 EUR è messo a disposizione della Grecia e un aiuto dell'Unione di un importo totale di 8 585 500 EUR è messo a disposizione della Slovenia per fornire un sostegno eccezionale agli agricoltori alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

([3]) Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj).

2. La Grecia e la Slovenia utilizzano gli importi di cui al paragrafo 1 per misure volte a compensare gli agricoltori più colpiti per le perdite economiche che incidono sulla loro redditività.

3. Le misure sono adottate sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori che tengono conto delle perdite economiche subite dagli agricoltori colpiti e garantiscono che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza.

4. Grecia e Slovenia garantiscono che, quando gli agricoltori non sono i beneficiari diretti dell'aiuto dell'Unione, il vantaggio economico di tale aiuto è integralmente trasferito su di loro.

5. Le spese sostenute da Grecia e Slovenia di cui al paragrafo 1 in relazione ai pagamenti per le misure di cui al paragrafo 2 sono ammissibili all'aiuto dell'Unione solo se tali pagamenti sono effettuati entro il 31 maggio 2024.

6. Le misure di cui al presente regolamento possono essere cumulate con altre misure di sostegno finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

7. Grecia e Slovenia possono concedere un sostegno supplementare nazionale per le misure adottate in applicazione del paragrafo 2, fino a un massimo del 200 % degli importi corrispondenti stabiliti al paragrafo 1, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, a condizione che i pagamenti risultanti non provochino distorsioni del mercato o della concorrenza o sovracompensazioni.

8. Al fine di evitare sovracompensazioni, nell'erogare il sostegno a norma del presente regolamento, Grecia e Slovenia tengono conto del sostegno concesso nell'ambito di altri strumenti di sostegno nazionali o dell'Unione o di regimi privati per far fronte alle perdite economiche in questione.

Articolo 2

1. Senza indugio e comunque entro il 29 febbraio 2024, Grecia e Slovenia comunicano alla Commissione quanto segue relativamente alle misure attuate ai sensi dell'articolo 1:

a) una descrizione delle misure da adottare;

b) i criteri utilizzati per determinare i metodi per la concessione dell'aiuto e le ragioni della distribuzione dell'aiuto tra gli agricoltori;

c) l'effetto previsto delle misure al fine di compensare gli agricoltori delle perdite economiche;

d) le azioni intraprese per verificare il raggiungimento dell'effetto previsto delle misure;

e) le azioni intraprese per evitare le distorsioni della concorrenza e sovracompensazioni;

f) la previsione dei pagamenti delle spese dell'Unione ripartite per mese fino al 31 maggio 2024;

g) il livello di sostegno supplementare concesso a norma dell'articolo 1, paragrafo 7;

h) le azioni intraprese per controllare l'ammissibilità degli agricoltori e tutelare gli interessi finanziari dell'Unione.

2. Entro il 15 ottobre 2024 Grecia e Slovenia notificano alla Commissione gli importi totali versati per ciascuna misura, distinguendo, se del caso, tra aiuto dell'Unione e aiuto supplementare nazionale, il numero e il tipo di beneficiari e la valutazione dell'efficacia della misura.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN